



INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede legale: Piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P. 948 Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bcepitmm - Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 1170 - facente parte del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 3084 - Iscrizione Registro delle Imprese n.18903 e Codice Fiscale n. 00714560158 - Capitale sociale €. 14.600.000. i.v. - Riserve € 14.749.902 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Ultimo Rating disponibile rilasciato alla Capogruppo dalle principali agenzie: Moody's Investor Service "A2"; Standard & Poor's "A-"; Fitch - IBCA "A"

CREDITO DOCUMENTARIO IMPORT

CARATTERISTICHE

Il Credito Documentario Import è l'impegno formale, normalmente irrevocabile, che la banca, agendo su istruzioni del cliente/importatore, assume nei confronti dell'esportatore/venditore ai fini del pagamento della fornitura (descritta nel credito documentario), a condizione che le vengano presentati i documenti elencati e riscontrati conformi ai termini ed alle condizioni previste nel credito documentario.

I crediti documentari sono assoggettati alle cosiddette Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, ed hanno alcuni fondamentali requisiti per cui l'impegno della banca emittente è:

- riconducibile esclusivamente a quanto riportato nel testo del credito;
- separato dal rapporto commerciale sottostante;
- ha vita propria totalmente estranea dalle condizioni che regolano le relazioni delle parti coinvolte;
- ha per oggetto esclusivamente i documenti richiesti e presentati all'esame della banca emittente e non le merci vendute (cioè la conformità dei documenti alle prescrizioni del credito obbliga la banca emittente indipendentemente da qualsiasi possibile contestazione sulle merci/servizi acquistate).

L'impegno della banca può riguardare il pagamento (a vista o a scadenza prefissata), l'accettazione di tratte o la negoziazione di tratte/documenti

Il credito può essere confermato o non confermato, a seconda dell'impegno assunto dalla banca avisante, su richiesta della banca emittente.

RISCHI

Poiché il credito documentario riguarda esclusivamente la conformità a quanto prescritto dei soli documenti, e non anche delle merci vendute, esiste il rischio che, a fronte di documenti 'conformi' che obbligano perciò la banca emittente ad onorare il suo impegno, ed il cliente/importatore a rimborsare la banca, la merce risulti diversa e comunque non conforme alle pattuizioni commerciali; in tal caso nulla può la banca, e le difformità riscontrate sulla merce potranno solo essere oggetto di eventuale contenzioso tra venditore e compratore (extracredito e direttamente).

CONDIZIONI ECONOMICHE

- emissione: commissione 0,21% per trimestre o frazione con un minimo di euro 50, spese euro 20, oltre ad eventuali spese vive sostenute dalla Banca;
- utilizzo a vista: commissione 0,24% con un minimo di euro 50, spese euro 5;
- pagamento differito (trimestre o frazione): commissione 0,60% con un minimo di euro 50, spese euro 5;
- mancato utilizzo: commissione 0,12% con minimo di euro 50, spese euro 5;
- modifica: diritto fisso euro 50, spese euro 10, salvo maggiori commissioni nella misura dello 0,21% per trimestre o frazione se la modifica è relativa all'importo o alla scadenza;
- crediti trasferiti: 0,3% flat con minimo di euro 50, spese euro 20.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

I documenti ritirati dalla banca e le merci da essi rappresentate restano vincolati a favore della banca stessa con costituzione in pegno a garanzia dell'anticipo accordato e degli interessi, commissioni e spese; il cliente ha anche l'obbligo di integrare detta garanzia se la merce venisse verificata all'arrivo di quantità e/o qualità inferiore o danneggiata, potendo il cliente stesso in tal caso alternativamente versare l'importo che verrà richiesto dalla banca

Il cliente si obbliga a rimborsare alla banca ogni ragione di credito, spese, interessi e commissioni, a semplice sua richiesta, non appena la banca ha ritirato i documenti, anche se la merce non fosse ancora arrivata o il cliente non ne potesse ancora entrare in possesso



In caso di mancato rimborso o di mancata integrazione, da parte del cliente, della garanzia entro 5 giorni, la banca potrà vendere la merce o i documenti per conto del cliente, senza che nessuna opposizione possa sospendere la vendita o comunque il realizzo di ogni credito della banca.

È a carico del cliente qualsiasi rischio derivante da insufficienza o inesattezza dei dati forniti, da ritardo, smarrimento, errata trasmissione od erronea interpretazione di lettere o telegrammi, da ritardo o smarrimento della corrispondenza, o per qualsiasi ragione inerente la trasmissione dei documenti, nonché da qualsiasi sospensione del funzionamento della banca e delle banche corrispondenti dipendenti da scioperi, disservizi ed altre cause di forma maggiore.

La banca, in relazione agli incarichi assunti per conto del cliente, è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione dell'incarico, da un proprio corrispondente.

È a carico del cliente il rischio per eventuali conseguenze dannose derivanti dall'operato dei corrispondenti esteri, con esonero per la banca da qualsiasi responsabilità od onere.

L'assicurazione della merce è a completo carico e cura del cliente, che deve rimettere alla banca copia della relativa polizza/certificato in forma negoziabile o con vincolo a favore della banca.

La banca ed i suoi eventuali corrispondenti non assumono alcuna responsabilità per la veridicità, esattezza, regolarità, validità, consistenza e contenuto dei documenti, come pure per la quantità e qualità della merce da essi rappresentata, né assumono qualsiasi responsabilità circa solvibilità, notorietà o altro dei vettori o degli assicuratori o per i rischi dovuti a ritardi, smarrimenti, erronee interpretazioni di lettere o telegrammi e trasmissioni di documenti.

Con il ritiro dei documenti il cliente ha l'obbligo di rimborsare la banca le somme pagate, indipendentemente dal fatto che il cliente possa o meno entrare in possesso della merce; resta fermo l'obbligo del rimborso integrale da parte del cliente anche nel caso di controversia tra il cliente stesso ed il beneficiario del credito ed anche in presenza di opposizione, anche giudiziale, fatta alla banca dal cliente o da terzi.

È facoltà della banca di variare, nel corso dell'operazione, le condizioni economiche (commissioni e spese).

Ogni eventuale differenza di cambio tra la data dell'apertura del credito e quella dell'utilizzo dello stesso, resta interamente a carico del cliente.

Il cliente prende atto che le sue istruzioni operative, per i crediti documentari disposti su paesi esteri, devono essere interpretate, nei paesi di destinazione del credito documentario, in relazione alle Leggi e consuetudini ivi vigenti, Leggi e consuetudini che il cliente dichiara di ben conoscere.

PROCEDURE DI RECLAMO

Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giurì Bancario.

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca (ubicato in Via Cassa di risparmio 15, 16123 Genova), entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'Ombudsman Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114, 00187, Roma.

Il ricorso all'Ombudsman Giurì Bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. l'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente. Le controversie per cui è competente l'Ombudsman Giurì Bancario sono quelle di valore fino a € 50.000. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il consumatore.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri in questo caso però l'Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'Ombudsman Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giurì Bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Banca emittente: banca che emette l'impegno nei confronti dell'esportatore/venditore.

Banca avisante: banca cui viene inviato il credito perché lo notifichi all'esportatore/venditore.

Beneficiario: soggetto a favore del quale il credito è emesso.

Ordinante: importatore/compratore che da incarico alla banca di emettere il credito.



Banca Cesare Ponti
Gruppo Banca Carige

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

IP6

3/3

Condizioni valide al 01/06/2007

Regolamento a vista: si realizza con l'impegno della banca emittente a pagare all'atto della presentazione di documenti conformi.

Regolamento differito: si realizza con l'impegno della banca emittente a pagare alla scadenza della dilazione prevista nel credito.

Regolamento per accettazione: si realizza con l'impegno della banca emittente ad accettare tratta spiccata dall'esportatore.

Regolamento per negoziazione: si realizza con l'impegno della banca emittente a pagare o far negoziare la tratta emessa dall'esportatore.

Credito confermato: è il credito a cui la banca avisante aggiunge il suo impegno - nei confronti del beneficiario- alla prestazione (pagamento o accettazione), sempre che i documenti siano conformi al credito, anche qualora la banca emittente non onorasse il proprio impegno.

Credito non confermato: è quello in cui la banca avisante non assume alcun impegno salvo quello della notifica del credito al beneficiario, rimanendo ovviamente fermo l'impegno della banca emittente a favore del beneficiario.